

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO EX ART. 29 CON ISTANZA EX ART. 116, COMMA 2, C.P.A.

NELL'INTERESSE DI:

Avv. Dott. **FELICE CICONI** (C.F.: CCCFLC79D19F870G), nato in Nereto (TE), il 19.04.1979, res.te in Viale J.F. Kennedy, 66, 64016, Sant'Egidio alla V.ta (TE), iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Roma, indirizzo di p.e.c. feliceciconilegale@pec.it, il quale nel presente giudizio si rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c., nonché, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Simone Gasparroni (C.F.: GSPSMN75A16D542T) del Foro di Fermo, con studio in Porto San Giorgio in Via G.Bruno 116/A, telefax n. 0734 – 684952, indirizzo di p.e.c. simone.gasparroni@ordineavvocatifermopec.it, come da procura rilasciata su foglio separato e unito al presente atto; si elegge domicilio digitale, ai fini delle notificazioni e comunicazioni per la presente controversia ai sensi dell'art. 136, comma 1, d.lgs. n. 104/2010, presso i richiamati indirizzi di posta elettronica certificata dei rispettivi legali;

- Ricorrente -

CONTRO:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Via Arenula, 70, 00186, Roma, mediante notifica del presente atto a mezzo p.e.c. all'indirizzo estratto dall'elenco pubblico per notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale ai sensi del D.L. 179/2012 artt. 16, comma 12 e 16-ter – REGINDE-Sezione PP.AA.: notificheattigiudiziari.minggiustizia@giustiziacert.it nonché indicato nella pagina del medesimo ministero all'URL https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/posta_elettronica_certificata;

- Ente resistente -

E NEI CONFRONTI DI:

ORESTANO GIROLAMO (C.F.: RSTGLM73H28G273P), nato a Palermo in data 28.06.1973, res.te in Largo Ludovico Quaroni, 31, 00163, Roma, mediante notifica del presente atto a mezzo p.e.c. all'indirizzo mimmone@pec.ording.roma.it risultante dal pubblico registro INI-PEC quale professionista iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri di Roma;

- Controinteressato -

Per l'annullamento, previa rettifica,

della graduatoria dei vincitori nel Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 236 (duecentotrentasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 100 (cento) nell'Area Funzionari e n. 136 (centotrentasei) nell'Area Assistenti, profilo funzionario informatico, codice 02. Pubblicata in data 13.11.2025,

e per l'annullamento e/o la declaratoria di illegittimità,

del diniego tacito formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo p.e.c. dal ricorrente ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, in data 18.11.2025, per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell'istanza medesima,

e per il conseguente accertamento e la declaratoria,

del diritto del ricorrente ad avere pieno accesso, alla documentazione richiesta con l'istanza di cui sopra

e per la condanna,

dell'Ente resistente, all'esibizione, ex articolo 116 C.P.A, di tutta la documentazione oggetto dell'istanza *de qua*, nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti,

* * **

FATTO

1. Il Ministero della Giustizia pubblicava il bando di "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 30 (trenta) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, con il profilo di funzionario informatico (Codice 02)", con data apertura domande il 30.12.2024 16:00, e chiusura il 29.01.25 23:59 (DOC 1)
2. Con domanda (Codice XXW9CYEP2F) presentata in data 01.01.2025, l'odierno ricorrente esercitava la facoltà di partecipazione al bando di "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 30 (trenta) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, con il profilo di funzionario informatico (Codice 02)" (DOC 2).
3. In data 17.06.25, effettuava la prova scritta che veniva svolta presso la Nuova Fiera di Roma; all'esito della quale riceveva comunicazione del superamento della stessa con punteggio totale pari a **27,25** (DOC 3).

4. Successivamente, in data 13.11.2025, il Ministero della Giustizia, previa validazione da parte della Commissione RIPAM, pubblicava sul portale “InPA” (art. 9, bando di concorso) - e precisamente all’URL https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=333276536aa1428395a8c7b7fb59d9ae -, la graduatoria finale di merito con l’elenco dei nomi dei nr. 30 vincitori; e con la precisazione che la graduatoria finale si compone anche dei candidati idonei dalla 31° alla 468° posizione. In pari data, il sottoscritto ricorrente all’interno della stessa “InPA”, portale del reclutamento, prendeva visione della propria posizione in graduatoria con relativo punteggio finale (DOC 4).

5. Il ricorrente è stato collocato alla **32° posizione**, con punteggio complessivo pari a **33,25**, a fronte di **30 posti messi a concorso**. La Commissione esaminatrice, quindi, a titolo di valutazione titoli attribuiva al ricorrente il punteggio di **nr. 6 punti: 33,25 - 27,25 (punteggio prova scritta)**.

6. L’ art. 7 del bando di concorso (cfr. Doc 1), per l’area funzionari, disciplina l’attribuzione di punteggio da titoli per un massimo di nr. 10 punti, secondo i seguenti criteri:

- voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con maggior profitto nell’ambito di quelli che consentono l’ammissione al presente concorso:

- **1,5 punti per la votazione da 90 a 100/110;**

- 2 punti per la votazione da 101 a 106/110;

- 2,5 punti per la votazione da 107 a 110/110;

- **0,5 punti ulteriori nel caso di lode.**

- **ulteriore titolo di studio** rispetto a quello dichiarato ai fini dell’ammissione al concorso (**laurea**, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico): **1 punto**.

- **3 punti per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;**

- 2,50 punti per ogni dottorato ricerca;

- **2 punti per ogni corso o diploma di specializzazione;**

- 2 punti per ogni master universitario di secondo livello;

- **1 punto per ogni master universitario di primo livello.**

7. Nella propria domanda di partecipazione al concorso il ricorrente dichiarava, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, quali titoli di studio abilitazioni professionali attestazioni e certificazioni, oltre ad altri, i seguenti (cfr. Doc 2):

- **laurea magistrale LM91 con votazione 110 con Lode** - titolo di studio di accesso al concorso - (**punti 3**);

- **laurea (V.O.) in Giurisprudenza** - (**1 punto**);

- **diploma di specializzazione per le professioni legali (SSPL) - (2 punti);**
- **abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato - (3 punti);**
- **master universitario di I livello - (1 punto);**

Sulla base dei detti titoli, in applicazione dei sopra richiamati criteri stabiliti nel bando di concorso (art. 7), **il punteggio complessivo risulta essere pari a nr. 10 punti, a fronte di nr. 6 punti ricevuti (cfr. Doc 4).**

8. Il ricorrente pertanto, in data 18.11.25, formulava istanza di accesso documentale ai sensi degli art. 22 e ss. l. 241/90, chiedendo di poter prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti relativi al concorso (DOC. 5):

“- *Atti relativi al medesimo ricorrente:*

- *scheda individuale di valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, con indicazione analitica: dei singoli titoli considerati; dei titoli eventualmente non valutati o esclusi e relativa motivazione; del punteggio attribuito a ciascuna voce e del punteggio complessivo;*
- *eventuale verbale della Commissione esaminatrice (o parte di esso) nel quale si dia conto, anche in forma sintetica, della valutazione dei titoli del sottoscritto;*
- *eventuali ulteriori atti del fascicolo individuale del sottoscritto candidato, connessi alla valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria (note interne, stampe di sistema, schede riepilogative, ecc.).*

- *Atti relativi agli altri candidati - tutti i candidati collocati in graduatoria nel profilo 02 – Funzionario informatico dalla posizione 1 alla posizione 31 (ossia per i 30 vincitori e per il primo idoneo non vincitore):*

- *domanda di partecipazione al concorso (compilata tramite Portale inPA), nella parte in cui contenga: i dati relativi ai titoli di studio; eventuali abilitazioni professionali; diplomi di specializzazione, master, dottorati; altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 7 del bando;*
- *elaborato di prova scritta di ciascuno dei candidati dalla posizione 1 alla posizione 31, così come conservato nei sistemi Formez (in formato digitale o in copia conforme);*
- *scheda individuale di valutazione dei titoli di ciascuno dei candidati dalla posizione 1 alla 31, con indicazione: dei titoli effettivamente valutati; dell'eventuale esclusione di taluni titoli e delle relative motivazioni; del punteggio attribuito alle singole voci e del punteggio complessivo;*
- *eventuali verbali o atti interni della Commissione esaminatrice nei quali si dia conto della valutazione dei titoli dei suddetti candidati (anche in forma riepilogativa, purché leggibile, e per singolo candidato).*

- *Atti generali della commissione esaminatrice:*

- *tutti i verbali collegiali della Commissione esaminatrice del profilo 02 – Funzionario informatico, con particolare riferimento a: definizione e approvazione dei criteri di valutazione dei titoli, in applicazione dell'art. 7 del bando; eventuale modulazione/interpretazione del requisito di "attinenza al profilo di concorso e alle materie della prova scritta"; operazioni di correzione della prova scritta e formazione dell'elenco degli idonei; operazioni di attribuzione dei punteggi per titoli e formazione della graduatoria finale di merito;*
- *eventuali tabelle riepilogative o prospetti utilizzati dalla Commissione e/o da Formez per la valutazione dei titoli e per il calcolo del punteggio complessivo, anche se generate dal sistema informatico;*
- *ogni altro documento comunque inserito nel fascicolo concorsuale e utilizzato ai fini della valutazione dei titoli e della formazione della graduatoria finale relativamente ai candidati in posizioni da 1 a 31 e al sottoscritto.*

- Atti relativi ai riservisti:

- *l'elenco nominativo dei candidati dalla posizione 1 alla posizione 31, che abbiano beneficiato delle eventuali riserve di posto ai sensi dell'art. 1 del bando (es. riserva ex L. 68/1999, riserva per volontari delle Forze armate ex artt. 678 e 1014 D.Lgs. 66/2010, riserva per operatori del servizio civile universale ex art. 18 D.Lgs. 40/2017, riserva ex art. 1, comma 3, D.L. 80/2021 e s.m.i., ecc.);*
- *copia della documentazione prodotta dai candidati a sostegno del diritto alla riserva (es. certificazioni L. 68/1999, attestazioni di servizio militare o in ferma prefissata, attestazioni di servizio civile universale, contratti/attestazioni di lavoro a tempo determinato utili ai fini della riserva ex D.L. 80/2021, ecc.), con possibilità di oscuramento dei soli dati sensibili non strettamente indispensabili alla verifica della legittima applicazione della riserva;*
- *i verbali o gli atti nei quali la Commissione esaminatrice, Formez PA e/o il Ministero della Giustizia hanno proceduto: al calcolo delle riserve di posti effettivamente applicate per il profilo 02; alla verifica del rispetto del limite massimo complessivo del 50% delle riserve, ove applicabile; alla definizione dell'ordine finale dei vincitori tenendo conto dell'intreccio tra punteggio e riserve;*
- *eventuali prospetti riepilogativi (anche in formato excel o generati dal sistema) utilizzati per: applicare materialmente le riserve di posti; individuare gli aventi diritto; distinguere i posti coperti a titolo di "riserva" e i posti coperti per "turno ordinario"; determinare gli effetti delle riserve sugli idonei non vincitori e sulle potenzialità di scorrimento della graduatoria."*

Ad oggi, però, nonostante il decorso dei termini di legge, il ricorrente non ha ottenuto l'accesso richiesto.

9. Il ricorrente aveva già fatto un tentativo di accesso documentale agli atti del concorso subito dopo la comunicazione dell'esito della prova scritta, con istanza del 23.06.2025, ed anche in qual caso non riceveva risposta alcuna decidendo di non impugnare il silenzio diniego e aspettare la pubblicazione della graduatoria finale di merito. In quel caso, tuttavia, l'istanza veniva inizialmente riscontrata dalla Direzione concorsi con messaggio di p.e.c. in data 23.06, con invito a inoltrare l'istanza all'indirizzo di p.e.c. concorsi@pec.formez.it, anziché l'indirizzo p.e.c. protocollo@pec.formez.it precedentemente utilizzato (DOC 6).

10. Il ricorrente attendeva il rilascio della documentazione formalmente richiesta all'Ente resistente per valutare se incardinare o meno il ricorso: non gli è stato finora consentito e, di tale censurabile condotta, si chiede a codesto *ill.mo* Collegio di tener conto, anche ai fini della condanna alle spese di lite quale che sia l'esito del giudizio.

11. In tutti i casi emerge evidente dalla semplice constatazione delle evidenze in fatto e *per tabulas*, che al ricorrente non sono stati attribuiti totali **4 punti** da titoli; nonostante i titoli dallo stesso dichiarati, come sopra visto, siano tutti perfettamente rientranti nei criteri previsti nell'art. 7 del bando.

12. Il ricorrente, avendo piena contezza della propria posizione in graduatoria - secondo candidato idoneo non vincitore, posizione 32° - e avendo appreso informalmente che **almeno due candidati collocati tra i 30 vincitori avevano manifestato l'intenzione di rinunciare all'assunzione**, ha **atteso sino all'ultimo giorno utile** prima di proporre il ricorso, confidando in un possibile scorrimento della graduatoria in virtù di quanto previsto all'art. 10, primo comma, del bando di concorso.

13. Tuttavia, stante lo spirare del termine dei 30 giorni per l'impugnazione del diniego tacito ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990 a far data dal 18.12, nonché l'imminente spirare del termine ultimo per impugnare la graduatoria di concorso in data 12.01.26, onde evitare di incorrere in decadenze, il Dott. Felice Cicconi si vede, *ob torto collo*, costretto a presentare l'odierno ricorso **parzialmente al buio**. E ciò, esclusivamente a causa dell'ingiustificato diniego (tacito) all'accesso agli atti richiesto dal ricorrente.

DIRITTO

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ARTT. 22, 24, e 25 L. 241/90. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 e 113, e 97 COST. DEL DIRITTO DI DIFESA E DI EFFETTIVITA' DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI

TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Il ricorrente partecipava alla procedura concorsuale di che trattasi, per il reclutamento di un contingente complessivo di 30 unità di personale da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, con il profilo funzionario informatico di cui al “codice 02” (cfr. Doc. 2).

All’esito della valutazione dei titoli da parte della Commissione esaminatrice, e successiva validazione della stessa da parte della Commissione RIPAM, la graduatoria finale di merito posizionava il ricorrente fuori dall’elenco dei vincitori, ovvero alla 32° posizione (cfr. Doc. 4).

Con istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo p.e.c. del 18.11.25 il ricorrente domandava di poter prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione utile come meglio richiamata in parte narrativa *ut supra*.

L’istanza veniva affidata alla seguente motivazione: *“verificare la correttezza e completezza della valutazione dei titoli da me dichiarati in domanda; controllare il rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 7 del bando, con particolare riguardo al requisito di “attinenza al profilo di concorso e alle materie della prova scritta”; consentire un raffronto effettivo tra la posizione scaturita al sottoscritto e quella dei vincitori e dell’unico candidato idoneo immediatamente precedente in graduatoria (candidato in posizione n. 31), in particolare con riferimento alla valutazione dei titoli sulla scorta del controllo di cui al punto che precede; “valutare, con piena cognizione di causa, l’eventuale esercizio del diritto di impugnazione della graduatoria finale di merito in sede di autotutela della PA, e poi eventualmente in sede di ricorso giurisdizionale innanzi al TAR”* (cfr. Doc. 5).

L’Ente resistente lasciava trascorrere inutilmente il termine fissato dal legislatore e, a oggi, non ha rilasciato alcuno dei documenti richiesti.

Orbene, il diritto di accesso in funzione difensiva è garantito dall’art. 24, comma 7, della L. 241/1990, che, nel rispetto dell’art. 24 della Costituzione, prevede, con una formula di portata generale: *“deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”*.

Nella specie, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è stato esercitato a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale che è da considerarsi prevalente su altri diritti ed interessi. Per giurisprudenza costante, infatti, il diritto di accesso ha sempre preminenza se la conoscenza dei documenti posseduti dalla P.A. è necessaria per dare concretezza ed effettività all’esercizio del diritto di difesa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 03.04.2000, n. 1916, e Cons. Stato, Sez. V, 05.05.1999 n. 518).

Inoltre *“si deve ritenere che l'anticipazione del momento della conoscenza degli atti è funzionale anche ad una riduzione del contenzioso, in quanto, a seguito della visione dei documenti, l'interessato potrebbe convincersi della correttezza dell'operato della P.A. e rinunciare all'azione giurisdizionale, laddove un differimento nel tempo dell'accesso può indurre l'interessato a proporre il ricorso giurisdizionale, anche "al buio"”*(TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 30.08.2006, n. 4283).

Laddove, nel caso concreto, non v'è chi non veda che:

- a) il Ministero della Giustizia è certamente tra i soggetti obbligati a consentire l'accesso ai sensi dell'art. 23 della L. 241/1990;
- b) l'istanza di accesso formulata dal ricorrente non è né generica, né generalizzata (avendo il Dott. Cicconi individuato precisamente i documenti di interesse) **ed è anche motivata** (per finalità difensive). In ordine all'indicazione dei documenti, la giurisprudenza in materia è, del resto, pacifica nell'affermare che *“è illegittimo il provvedimento di diniego in ordine all'istanza di accesso a documentazione amministrativa che venga adottato nonostante l'istanza stessa, per come formulata, ... consenta di individuare, senza incertezze, gli specifici interessi fatti valere dall'istante, rientranti senz'altro nella fattispecie di cui all'art.22 comma 1 l. n. 241 del 1990 e di cui all'art. 2 comma 2 d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 maggio 2003, n. 2721);
- c) i documenti oggetto dell'istanza non sono sottratti al diritto di accesso ex art. 24 della L. 241/1990; ed anzi, la loro ostensione è espressamente prevista e garantita dall'art. 11 del bando dalla stessa Commissione RIPAM, e per essa, ai sensi dell'art. 3, da FORMEZ PA.
- d) il concorrente escluso dalla lista dei vincitori ha diritto non solo a visionare gli elaborati e le schede/griglie di valutazione relativi alla propria candidatura, ma anche gli elaborati e le schede di valutazione degli **altri candidati**. Secondo la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, V, 18.10.2017, n. 4813; Cons. Stato, V, 23.3.2015 n. 1545; Cons. Stato, IV, 29.1.2014, n. 461), l'Amministrazione deve, in generale, consentire l'accesso se il documento contiene notizie e dati che attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono, ne diminuiscono gli effetti, una volta accertata l'utilità in chiave difensiva del documento, a prescindere da ogni indagine sulla natura degli strumenti di tutela disponibili (si veda anche TAR Roma, 2.11.2020, n. 11235). Si aggiunga che, specificamente in tema di tutela del diritto di accesso agli atti nei concorsi pubblici, è stato recentemente chiarito che: *“le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, dev'essere esclusa l'esigenza*

*di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla **sfera personale dei partecipanti**, sicché questi neppure assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio volto all'accesso agli atti della procedura concorsuale da parte di altro soggetto partecipante, fatta eccezione per effettive esigenze di tutela del titolare della sfera riservata vulnerabile, da valutarsi in concreto"* (da ultimo, vd. TAR Toscana, sezione I, 29.4.2020, n. 518);

- e) il ricorrente è titolare di un interesse individuale, concreto, attuale e giuridicamente qualificato, collegato ai documenti di cui si chiede l'accesso. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi va, difatti, riconosciuto a chiunque si trovi in una particolare situazione legittimante, e cioè in un rapporto con l'affare o il procedimento in relazione al quale si chiede di esercitare il suddetto diritto. L'Amministrazione, in sede di esame di una domanda d'accesso, *"è tenuta soltanto a valutare l'inerenza del documento richiesto con l'interesse palesato dall'istante, e non anche l'utilità del documento al fine del soddisfacimento della pretesa correlata"*: cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 febbraio 2014, n. 556; *idem*, 10 gennaio 2007, n. 55 e sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 461. Ancora più di recente, si veda TAR Toscana, Sez. I, 10 febbraio 2017, n. 200, secondo cui: *"Ai sensi del citato art. 24 (L. 241/1990) ... l'accesso va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale. Pertanto, l'interesse all'accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza, plausibilità o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso e quindi la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante"*; cfr. anche TAR Catania sez. VI, 12 maggio 2016, n. 1285).

Precludendo l'accesso, la PA vanifica la possibilità di un esercizio pieno e completo del diritto di difesa, impedendo di acquisire dati necessari al fine di articolare le proprie deduzioni difensive nei procedimenti amministrativi, nei giudizi pendenti ed in quelli che dovranno essere avviati.

Il diritto di difesa è ulteriormente limitato dalla mancata assunzione di un provvedimento espresso, adeguatamente motivato.

La ratio del diritto di accesso è consentire all'interessato di conoscere i documenti amministrativi per partecipare attivamente all'attività della P.A., per valutarne la legittimità, darvi corretta

esecuzione ovvero per tutelarsi di fronte alle pretese della P.A.. Il diritto di accesso è frustrato in presenza di un diniego, sia esso esplicito ovvero implicito (silenzio). Con esso vengono infatti violati alcuni dei principi fondamentali di pubblicità e trasparenza, sanciti dall'art. 1, L. 241/1990, e costituenti espressione del buon andamento e dell'imparzialità della P.A. Il che ha trovato conferma, ancora una volta, nell'orientamento dell'Adunanza Plenaria, secondo la quale *“l'accesso è collegato a una riforma di fondo dell'amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione e alla attività amministrativa”* (sent. 20.04.2006, n. 7).

* *

B) ILLEGITTIMITA' DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO PUBBLICATA IN DATA 13.11.2025 E DELL'ATTO PRESUPPOSTO DI VALIDAZIONE EX ART. 9 DEL BANDO DI CONCORSO.

Come anticipato nella parte in fatto, l'odierno ricorrente dichiarava nella propria domanda di partecipazione al concorso titoli utili ai fini dell'attribuzione di punteggio **pari a complessivi nr. 10 punti** (cfr. Doc. 2), a fronte di **nr. 6 punti** attribuiti nella graduatoria finale (cfr. Doc. 4).

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del bando di concorso. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza.

E' un fatto documentale la domanda di concorso contenente le dichiarazioni ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 che il ricorrente ha prodotto in atti, circa i titoli di studio abilitazioni professionali attestazioni e certificazioni posseduti alla data della domanda medesima, come meglio richiamati in narrativa al presente atto.

E' del pari documentale la disposizione dell'art. 7 del bando di concorso, la quale elenca in modo chiaro e incontrovertibile i titoli che danno diritto all'attribuzione di punteggio con i relativi punti per ciascuno di essi.

E' pertanto di un nitore assoluto il diritto del ricorrente a vedersi attribuiti nr. 10 punti complessivi sulla base dei titoli dichiarati nella propria domanda.

Ribadito come nel caso di specie non possa essere in discussione il diritto al conteggio di nr. 10 punti (incredibilmente non riconosciuti) atteso quanto dedotto e documentato, resta salva la possibilità di una diversa applicazione dei criteri di attribuzione di punteggio di cui all'art. 7, la quale, tuttavia, deve necessariamente presupporre un'applicazione omogenea in capo a tutti i concorrenti candidati.

Difatti, come prescritto al comma 5 del citato articolo, i titoli devono essere attinenti al profilo di concorso - funzionario informatico presso il Ministero della Giustizia (codice 02) -, e alle materie della prova scritta (e.g.: data privacy e sicurezza informatica anche in relazione al GDPR 2016/679; Ordinamento giudiziario; etc.).

A tal ultimo proposito, si segnala quanto emerso nell'ambito di una conversazione avuta nell'immediatezza del giorno di pubblicazione della graduatoria, in data 13.11.25, tra il ricorrente e il candidato vincitore Oristano Girolamo - controinteressato convenuto, a cui è stato anticipato l'utilizzo delle proprie dichiarazioni nell'odierno giudizio -, tramite applicazione di messaggistica istantanea ("telegram"), ove quest'ultimo riferiva di aver avuto un punteggio complessivo di **34,25**, di cui 25,25 punti dalla prova scritta, e di ben **9 punti da titoli dichiarati in domanda**; titoli che lo stesso qualificava espressamente come: "*non inerenti [...] non informatici*" (DOC.7).

Orbene, il diniego della PA di accesso alla documentazione del concorso, tra cui in particolare la documentazione relativa alla valutazione dei titoli dell'odierno ricorrente nonché dei candidati che lo precedono in graduatoria, ha impedito ogni possibilità di accertare come effettivamente veniva interpretato e conseguentemente applicato l'art. 7 del bando nel determinare i punteggi attribuiti a ciascuno dei concorrenti, ovvero la correttezza e la stessa liceità del comportamento della PA, e quindi in definitiva la legittimità della graduatoria finale di merito.

D'altro canto, avendo al contempo registrato la mancata attribuzione per titoli dichiarati di un consistente punteggio, pari a nr. **4 punti**, e stante l'esiguità dello scarto di punteggio tra quello assegnato all'odierno ricorrente in posizione 32° (**33,25**), e il punteggio complessivo ottenuto dal candidato vincitore Oristano Girolamo in posizione 13° (**34,25**) - di cui si ha conoscenza diretta non essere un riservista -, pari a **nr. 1 punto**, l'odierno ricorrente, sulla base delle argomentazioni e considerazioni in fatto e diritto sopra esposte, vanta la più che legittima aspettativa di collocarsi all'interno della graduatoria vincitori.

Quanto esposto nel merito del presente motivo di gravame, con espressa riserva di depositare motivi aggiunti a seguito dell'auspicata positiva evasione dell'istanza ex art. 116 c.p.a.

* *

C) ISTANZA EX ART. 116 COMMA 2, C.P.A.

Come innanzi riportato, al fine di tutelare adeguatamente i propri diritti ed interessi legittimi anche in sede giudiziale, già in data 18.11.2025 l'odierno ricorrente formalizzava istanza di accesso ai documenti della procedura concorsuale al fine di verificare la legittimità del gravato provvedimento e, nella specie, della corretta attribuzione del punteggio da titoli a ciascun candidato sulla base dei

titoli dichiarati da ciascuno e dell'equa e omogenea applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 7 del bando.

Nella specie, il ricorrente ha chiesto di avere accesso alla documentazione ivi elencata, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, indispensabile per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi in relazione a tutti gli atti e alla documentazione posta alla base dei calcoli effettuati per la quantificazione del punteggio da titoli con conseguente scorrimento della graduatoria parziale data dall'esito della prova scritta, sino alla graduatoria di merito definitiva.

L'istanza *de qua* è rimasta tuttavia inevasa: l'Ente resistente, e per esso Formez PA Direzione concorsi, dopo avere chiesto la ritrasmissione dell'istanza all'indirizzo di p.e.c. concorsi@pec.formez.it (cfr. Doc 6), ometteva di riscontrare l'istanza di accesso, e ha quindi colpevolmente omesso di ostendere i documenti richiesti riferibili al concorso, in particolare i documenti che hanno condotto la Commissione esaminatrice prima, e la Commissione RIPAM poi, alla determinazione finale della graduatoria dei vincitori *de qua*; informazioni da ritenersi – così come sono – necessari per poter ricostruire e comprendere i conteggi e le valutazioni svolti. L'illegittimo silenzio-diniego serbato dal Ministero della Giustizia ha compromesso – e compromette – il diritto di difesa dell'odierno ricorrente, cui viene di fatto impedita qualsivoglia verifica, con grave pregiudizio della sua posizione.

Si chiede quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116, comma 2, c.p.a., che venga concesso l'accesso ai documenti di cui all'istanza del 18.11.2025, illegittimamente respinta, in via silente, dall'Ente resistente.

* *

D) ISTANZA ISTRUTTORIA.

Come innanzi riportato il ricorrente ha presentato in data 18.11.2025 istanza di accesso volta ad acquisire copia della documentazione ivi elencata, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, indispensabile per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi in relazione a tutti gli atti e alla documentazione posta alla base dei conteggi effettuati per la determinazione del punteggio da titoli attribuito a ciascun candidato collocatosi in posizione precedente a quella dell'odierno ricorrente. Nell'ambito della procedura concorsuale condotta dal Ministero resistente, e a conclusione della stessa, non è stata fornita la documentazione e i dati informativi specifici riferibili al criterio di assegnazione di punteggio al ricorrente, né tanto meno le evidenze documentali che hanno condotto alla determinazione della graduatoria tutta. La mancata ostensione dei documenti alla base del conteggio del punteggio per titoli attribuito a ciascun candidato hanno precluso al ricorrente la possibilità di verificare la correttezza dei conteggi effettuati. Siffatta

verifica si rende evidentemente necessaria ed è pertanto interesse del ricorrente accedere a tutti gli atti e alla documentazione posti alla base dei conteggi effettuati per la quantificazione dello scarto di punteggio tra i candidati vincitori e il primo candidato idoneo non vincitore che precedono l'odierno ricorrente, per il corretto posizionamento in graduatoria di ciascuno di essi. Il Ministero resistente non ha dato riscontro all'istanza. Tuttavia sono necessari, per poter comprendere i calcoli effettuati, tutti gli atti posti alla base della graduatoria adottata. Ferma l'istanza formulata ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., si fa pertanto istanza perché l'*Ecc.mo* TAR voglia disporre ex artt. 64 e 65 c.p.a. l'esibizione dei documenti sopra indicati nonché di tutti quegli ulteriori documenti ritenuti indispensabili o anche solo utili per l'esatta ricostruzione della posizione del ricorrente rispetto a quella dei candidati che lo precedono in graduatoria.

* *

D) ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.

Il presente ricorso viene notificato ad un candidato vincitore potenziale controinteressato. Tuttavia, posto che il caso di specie vede coinvolti tutti i candidati vincitori, oltre al primo candidato idoneo non vincitore, atteso che l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe avere effetti anche nei loro confronti, è necessaria l'integrazione del contraddittorio secondo quanto già stabilito da codesto *Ecc.mo* TAR in fattispecie analoghe. In tali termini, considerate le peculiarità della fattispecie, e considerato che la notificazione per le vie ordinarie allo stato attuale è resa oltremodo difficoltosa e/o non praticabile stante l'assenza delle necessarie informazioni sui medesimi candidati a causa del diniego di accesso agli atti da parte della resistente amministrazione, si chiede di essere autorizzati ad integrare il contraddittorio mediante notificazione del presente ricorso per pubblici proclami a tutti i candidati inclusi nella graduatoria dei vincitori e del primo candidato idoneo non vincitore - nominativo totalmente ignoto -, ex artt. 41, c. 4, e 52, c. 2, c.p.a., mediante inserimento del ricorso introduttivo del giudizio sul sito "<https://www.giustizia.it/giustizia/>" istituzionale del Ministero della Giustizia, nella apposita Sezione prevista dalla legge e/o ove occorra sul portale "InPa" all'indirizzo "<https://www.inpa.gov.it/>"; ovvero disporre l'ostentazione della documentazione da parte dell'Amministrazione resistente da cui risultano i dati dei candidati vincitori e del primo candidato idoneo non vincitore tra cui anche i relativi indirizzi di p.e.c., quale requisito necessario per l'accesso al bando di concorso *de quo*, e la successiva notificazione per le vie ordinarie.

* * * * *

Tanto premesso in fatto e diritto, il Dott. Felice Cicconi, come *ut supra* rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa disattese:

- 1) accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso del 18.11.2025 e annullare il diniego tacito impugnato;
- 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di accedere, ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990, agli atti e documenti richiesti con l'istanza di accesso in data 18.11.2025, e per l'effetto, in accoglimento dell'istanza ex art. 116 c.p.a., ordinare al Ministero della Giustizia resistente l'esibizione ed il rilascio di tutti gli atti e documenti richiesti con la predetta istanza di accesso, sussistendone i presupposti di legge.
- 3) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione di nr. 10 punti dai titoli dichiarati in domanda in applicazione dell'art. 7 del bando di concorso, e per l'effetto, previo annullamento del provvedimento gravato in quanto illegittimo, rideterminare la graduatoria finale di merito con i relativi vincitori. Con riserva di altro dedurre e produrre, nonché di proporre motivi aggiunti.
- 4) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente rito.

Si producono i documenti indicati in atto, come da separato indice.

*

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", si dichiara che il contributo unificato per la presente controversia è pari ad Euro 325,00 (50% di 650).

*

Con osservanza.

Porto San Giorgio/Roma li, 12 gennaio 2026

(avv. Simone Gasparroni)

(avv. Felice Cicconi)

ILL.MO SIG. PRESIDENTE

DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART. 52 C.P.A. E ART. 151 C.P.C.

Nell'interesse di

Avv. Dott. **FELICE CICONI** (C.F.: CCCFLC79D19F870G), nato in Nereto (TE), il 19.04.1979, res.te in Viale J.F. Kennedy, 66, 64016, Sant'Egidio alla V.ta (TE), iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Roma, indirizzo di p.e.c. feliceciconilegale@pec.it, il quale nel presente giudizio si rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c., nonché, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Simone Gasparroni (C.F.: GSPSMN75A16D542T) del Foro di Fermo, con studio in Porto San Giorgio in Via G.Bruno 116/A, telefax n. 0734 – 684952, indirizzo di p.e.c. simone.gasparroni@ordineavvocatifermopec.it, come da procura rilasciata su foglio separato e unita al presente atto; si elegge domicilio digitale, ai fini delle notificazioni e/o comunicazioni per la presente controversia ai sensi dell'art. 136, comma 1, d.lgs. n. 104/2010, presso gli indirizzi di posta elettronica certificata intestati ai rispettivi legali (feliceciconilegale@pec.it, ...);

- Ricorrente -

PREMESSO CHE

- il Dott. Felice Cicconi, in qualità di concorrente risultato idoneo della graduatoria finale di merito, ha richiesto al Ministero della Giustizia l'accesso alla documentazione del del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 30 (trenta) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, con il profilo di funzionario informatico (Codice 02)”, al fine di poter verificare la corretta attribuzione di punteggio da titoli dichiarati in domanda ai sensi dell'art. 7 del bando.
- a seguito del silenzio tenuto dalla PA, ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. e di rettifica previo annullamento della graduatoria finale di merito, che è stato notificato anche ad un controinteressato, candidato vincitore Oristano Girolamo;
- tuttavia, tutti degli altri candidati vincitori e il primo candidato idoneo non vincitore controinteressati, risultano sconosciute le informazioni necessarie per poter procedere con la notifica per le vie ordinarie, e, in conseguenza, sussistono oggettive difficoltà per la notificazione individuale del ricorso;

– sulla scorta di tale difficoltà, l’istante chiede di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio mediante notificazione del ricorso per pubblici proclami.

Tanto premesso e considerato, l’istante come sopra rappresentato e difeso, fa

ISTANZA

di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso, mediante pubblicazione sul sito “<https://www.giustizia.it/giustizia/>” istituzionale del Ministero della Giustizia, nella apposita Sezione prevista dalla legge e/o ove occorra sul portale “InPa” all’indirizzo “<https://www.inpa.gov.it/>”, del predetto atto ex art. 151 c.p.c.

Con osservanza.

Porto San Giorgio lì, 12 gennaio 2026

(avv. Simone Gasparroni)

(avv. Felice Cicconi)